

Newsletter: gennaio-febbraio 2014**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2013 SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO A PRESENZIARE NEI PROCEDIMENTI PENALI.**

(pubblicata in G.U.C.E. il 27.11.2013)

La proposta in commento disciplina e specifica, conformemente a quanto previsto nel Programma di Stoccolma e richiamando l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, i requisiti minimi del principio della presunzione di innocenza.

In particolare, la Commissione stabilisce, al fine di contribuire a preservare il diritto ad un giusto processo nonché facilitare il meccanismo del mutuo riconoscimento delle sentenze consolidando la fiducia nei diversi sistemi penali dei Paesi membri, il divieto per le pubbliche autorità di riferirsi agli indagati o imputati - prima della definizione del processo - come se fossero già condannati, il diritto ad essere presenti al processo, al silenzio e alla non autoincriminazione.

[Leggi online.](#)

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'AMMISSIONE PROVVISORIA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI O IMPUTATI PRIVATI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E SULL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO.

(pubblicata in G.U.C.E. il 27.11.2013)

La presente proposta – insieme con la successiva Raccomandazione – si pone l'obiettivo di rafforzare e rendere effettivo, per tutti i soggetti indagati o imputati in procedimenti penali – quando sono privati della libertà personale – e per le persone sottoposte a procedimento in quanto destinatarie di un mandato di arresto europeo, il diritto di avvalersi di un difensore fin dalla prime fasi del procedimento, ovvero sia quando appaiono più vulnerabili e bisognosi di assistenza giudiziaria.

A tal fine stabilisce norme minime comuni sul diritto "all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato" per assicurare una migliore ed effettiva assistenza legale a partire dal momento in cui un soggetto è privato della libertà personale senza necessità di attendere l'interrogatorio.

[Leggi online.](#)

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE GARANZIE PROCEDURALI PER I MINORI INDAGATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PENALI.

(pubblicata in G.U.C.E. il 27.11.2013)

Con la proposta in commento – presentata unitamente alla Raccomandazione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili di cui si dirà in seguito – la Commissione si pone l'obiettivo di dettare norme minime sulle garanzie procedurali per i minori, che tengano in considerazione le specifiche esigenze di tali soggetti nel momento in cui entrano in contatto con l'autorità penale.

Viene introdotta, pertanto, una disciplina dettagliata che, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, prevede, in particolare, l'assistenza di un genitore o di un adulto idoneo in grado di fornire sostegno morale e psicologico adeguato, il diritto ad avvalersi di un difensore fin dagli interrogatori di polizia nonché speciali garanzie per l'interrogatorio del minorenne, che deve essere videoregistrato, così come avviene per la categoria generale degli indagati o imputati vulnerabili.

La proposta ribadisce, altresì, l'applicazione della custodia cautelare in carcere come *extrema ratio*.

[Leggi online.](#)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 27 NOVEMBRE 2013 SUL DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PENALI.

(pubblicata in G.U.C.E. il 24.12.2013)

La Raccomandazione in commento ha ad oggetto il rafforzamento del diritto al patrocinio a spese dello Stato per persone indagate o imputate nel procedimento penale e per le persone sottoposte a procedimento in quanto destinatarie di un mandato d'arresto europeo al fine di rendere effettivo il diritto all'accesso ad un difensore. Tale diritto viene, infatti, previsto e garantito dal momento in cui un soggetto risulti sospettato di aver commesso un reato sino alla conclusione del procedimento stesso.

Per raggiungere tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad adottare misure idonee per garantire agli indagati e agli imputati un'assistenza legale efficace in conformità ai canoni del giusto ed equo processo. Si auspica, pertanto, che vengano adottate tutte le misure necessarie per fornire utili informazioni in merito al diritto al patrocinio a spese dello Stato e che le stesse siano facilmente accessibili e comprensibili a tutti gli indagati o imputati.

[Leggi online.](#)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 27 NOVEMBRE 2013 SULLE GARANZIE PROCEDURALI PER LE PERSONE VULNERABILI INDAGATE O IMPUTATE IN PROCEDIMENTI PENALI.

(pubblicata in G.U.C.E. il 24.12.2013)

Con la raccomandazione in questione la Commissione esorta gli Stati membri a stabilire norme minime sulla tutela dei diritti procedurali degli indagati o imputati vulnerabili, individuando tale categoria in tutti quei soggetti che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizione mentale o fisica o disabilità.

A tal fine precisa la necessità di identificare e riconoscere tempestivamente tale situazione soggettiva attraverso il ricorso ad un esame medico effettuato da un esperto indipendente, nonché di introdurre una presunzione di vulnerabilità per quelle persone affette da gravi invalidità psicologiche o fisiche.

Sul fronte dell'individuazione dei diritti viene posta l'attenzione, in particolare, alla tutela del diritto all'informazione, all'assistenza tecnica del difensore, oltre alla previsione di una garanzia speciale per l'interrogatorio del soggetto vulnerabile che deve essere videoregistrato.

[Leggi online.](#)

PROCURA EUROPEA

*Comunicazione COM(2013) 851 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e ai Parlamenti nazionali del 27.11.2013 sulla revisione della proposta di regolamento del Consiglio sulla istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo in relazione al principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo n. 2
(pubblicata in G.U.C.E. il 27.11.2013)*

Con riferimento alla Proposta legislativa della Commissione europea tesa alla creazione del Procuratore europeo per perseguire i reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE, si porta all'attenzione del lettore il fatto che nell'autunno del 2013 taluni Parlamenti nazionali – tra cui Germania, Austria e Polonia – toccati in una delle competenze storicamente esclusive in quanto espressione di potestà sovrana (la materia penale), hanno alzato il c.d. “cartellino giallo” (*Early Warning System*), previsto dall'art. 7 par. 2 del Protocollo n. 2 al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esprimendo perplessità sulla proposta della Commissione e, in particolare, rilevando una violazione del principio di sussidiarietà.

La Commissione europea ha confermato che l'obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione può essere conseguito al meglio solamente a livello sovranazionale, poiché l'attuale situazione, in cui i reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione sono perseguiti solo su iniziativa delle competenti autorità nazionali, non consente di conseguire in misura sufficiente l'obiettivo di tutela. Tali ragioni erano già state evidenziate al momento dell'adozione della Proposta di Regolamento istitutivo della Procura europea.

La Commissione, nella Comunicazione in risposta ai Parlamenti nazionali, rileva, pur comprendendo le obiezioni sollevate e promettendo di tenerne conto nel corso del processo legislativo, che la Proposta sulla Procura europea risulta conforme al principio

di sussidiarietà ex art. 5 (3) TUE. Esclude pertanto ogni modifica o ritiro della Proposta stessa, confermando così la propria volontà legislativa di procedere nella direzione dell'integrazione.

[Leggi online.](#)

LOTTA A RAZZISMO E XENOFOBIA MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

*Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Decisione Quadro 2008-913 GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
(pubblicata in G.U.C.E. il 27.1.2014)*

Con il documento in esame la Commissione relaziona al Parlamento europeo circa l'attuazione della Decisione quadro 2008 913 GAI concernente il contrasto alla xenofobia ed al razzismo mediante il diritto penale. Nella relazione si evidenziano partitamente i punti della Decisione quadro che necessitano ancora di essere compiutamente applicati dagli Stati membri.

Per quanto concerne in particolare l'Italia, la relazione rileva che il nostro Paese è risultato sino a questo momento carente nella predisposizione di sanzioni penali per la negazione ovvero la minimizzazione grossolana del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Nelle proprie conclusioni, la Commissione rileva che diversi Stati membri non risultano ancora aver recepito in pieno o correttamente le varie previsioni indicate all'interno della Decisione quadro. In particolare, si evidenzia che le varie disposizioni sull'istigazione all'odio o alla violenza di stampo razzista, presenti nella maggior parte degli Stati membri, non sempre corrispondono a quanto indicato nel provvedimento del 2008.

La Commissione sottolinea che il pieno rispetto della Decisione quadro costituisce il primo passo per un'efficace lotta a tali forme di discriminazione e che a tal fine avvierà nel 2014 dialoghi bilaterali con gli Stati membri per garantire il completo e corretto recepimento del provvedimento.

[Leggi online.](#)

PREVENZIONE DELL'ESTREMISMO VIOLENTO CHE CONDUCE AL TERRORISMO

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni . Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta della UE.
(pubblicata in G.U.C.E. il 15.1.2014)*

La Comunicazione in oggetto evidenzia che in Europa sta crescendo progressivamente il numero dei soggetti estremisti, anche in considerazione della cittadinanza europea di molti dei combattenti stranieri. A tal fine, la Commissione ritiene necessario, accanto ai tradizionali strumenti preventivi e repressivi, adottare alcune linee guida e buone pratiche utili a impedire o a ridurre la radicalizzazione che conduce gli individui ad

arruolarsi con i gruppi terroristici ovvero a perseguire, anche in forma isolata, il fine dei medesimi.

In questo senso, utili passi in avanti che potrebbero compiere gli Stati membri sono costituiti anzitutto dalla formazione di operatori specializzati nella prevenzione della radicalizzazione e dallo sviluppo di “strategie di uscita” al fine di aiutare le persone che vogliono abbandonare l’estremismo violento. Oltre a questo, vengono individuati ulteriori punti che gli Stati membri dovrebbero curarsi di sviluppare, tra cui in particolare la cooperazione con la società civile e con i privati, al fine della diffusione di messaggi positivi tramite la rete di internet, e il rafforzamento della capacità delle vittime di fornire il proprio contributo alla prevenzione della radicalizzazione. Da ultimo, la Comunicazione sottolinea la necessità di incoraggiare i giovani ad una valutazione critica dei messaggi estremisti, di organizzare ricerche ad ampio raggio sulle tendenze alla radicalizzazione e sulla valutazione delle prassi esistenti, e di impostare una più stretta collaborazione con i Paesi terzi al fine di contrastare il fenomeno sia all’esterno che all’interno dell’Unione Europea.

[Leggi online.](#)